

Codice di Procedura Penale (D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Approvazione del codice di procedura penale.



Art. 253 Oggetto e formalità del sequestro

- 1** . L'autorità giudiziaria dispone con decreto motivato il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato necessarie per l'accertamento dei fatti.
- 2** . Sono corpo del reato le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso nonché le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo.
- 3** . Al sequestro procede personalmente l'autorità giudiziaria ovvero un ufficiale di polizia giudiziaria delegato con lo stesso decreto.
- 4** . Copia del decreto di sequestro è consegnata all'interessato, se presente.

Giurisprudenza:

Poiché il sequestro probatorio non è una misura cautelare, ma un mezzo di ricerca della prova, essa presuppone non l'accertamento dell'esistenza di un reato, ma la semplice indicazione degli estremi di un reato astrattamente configurabile; la motivazione del relativo decreto, più che all'esistenza e alla configurabilità del reato, deve avere principalmente riferimento alla natura e alla destinazione delle cose da sequestrare, le quali devono essere qualificabili come "corpo del reato" e "cose pertinenti al reato". (**Cass. pen., Sez. III, n. 14244 del 2008**).

Posto il sequestro probatorio è un mezzo di ricerca della prova, esso presuppone non l'accertamento dell'esistenza del reato, ma la semplice indicazione degli estremi di un reato astrattamente configurabile; la motivazione del relativo decreto, pertanto, più che all'esistenza e alla configurabilità del reato deve fare riferimento alla natura e alla destinazione delle cose da sequestrare, le quali devono essere qualificabili come corpo del reato o cose pertinenti al reato (**Cass. pen., Sez. III, n. 786 del 2008**).

In tema di sequestro probatorio, in sede di opposizione contro il decreto del Pubblico Ministero che respinge la richiesta di restituzione, possono farsi valere esclusivamente censure concernenti la cessazione della necessità di mantenere le cose in sequestro ai fini della prova, e non anche l'opportunità o la legittimità del provvedimento di sequestro, deducibili soltanto con la richiesta di riesame (**Cass. pen., Sez. II, n. 1 del 2008**).

Poiché il sequestro probatorio non è una misura cautelare, ma un mezzo di ricerca della prova, essa presuppone non l'accertamento dell'esistenza di un reato, ma la semplice indicazione degli estremi di un reato astrattamente configurabile; la motivazione del relativo decreto, più che all'esistenza e alla configurabilità del reato, deve avere principalmente riferimento alla natura e alla destinazione delle cose da sequestrare, le quali devono essere qualificabili come "corpo del reato" e "cose pertinenti al reato" (**Cass. pen., Sez. III, n. 14244 del 2008**).

Posto il sequestro probatorio è un mezzo di ricerca della prova, esso presuppone non l'accertamento dell'esistenza del reato, ma la semplice indicazione degli estremi di un reato astrattamente configurabile; la motivazione del relativo decreto, pertanto, più che all'esistenza e alla configurabilità del reato deve fare riferimento alla natura e alla destinazione delle cose da sequestrare, le quali devono essere qualificabili come corpo del reato o cose pertinenti al reato (**Cass. pen., Sez. III, n. 786 del 2008**).

In tema di sequestro probatorio, in sede di opposizione contro il decreto del Pubblico Ministero che respinge la richiesta di restituzione, possono farsi valere esclusivamente censure concernenti la cessazione della necessità di mantenere le cose in sequestro ai fini della prova, e non anche l'opportunità o la legittimità del provvedimento di sequestro, deducibili soltanto con la richiesta di riesame. (**Cass. pen., Sez. II, n. 1 del 2008**).

Il sequestro probatorio, essendo un mezzo di ricerca della prova, non presuppone un accertamento dell'esistenza del reato, bensì la semplice indicazione di un reato astrattamente configurabile, oltre alla rilevanza probatoria dell'oggetto che si intende acquisire in relazione al reato ipotizzato. Inoltre, il rapporto di pertinenza fra le cose sequestrate e l'ipotesi di reato per cui si procede non può essere considerato in termini esclusivi di relazione immediata, ben potendo acquisire rilievo ed essere oggetto di ricerca ed apprensione ogni elemento utile a ricostruire i fatti che, anche in forma indiretta, possono contribuire al giudizio sul merito della contestazione (Trib. Reggio Calabria, 20.7.2006).

Le norme che disciplinano l'evizione totale sono applicabili soltanto nel caso in cui la cosa compravenduta sia oggetto di confisca in sede penale, come misura comportante l'acquisto della proprietà della cosa stessa da

parte dello Stato e lo spossessamento del compratore, e non anche nel caso in cui essa sia oggetto di sequestro, costituendo tale provvedimento semplice minaccia di evizione, destinata a concretizzarsi soltanto qualora sopravvenga il definitivo provvedimento di confisca (**Cass. civ., Sez. III, n. 5243 del 2006**).

In tema di sequestro, la richiesta di riesame diretta a fare dichiarare l'illegittimità del provvedimento e non anche al fine di conseguire la restituzione dell'oggetto sequestrato, nel frattempo già restituito per dissequestro, è inammissibile perchè carente di un interesse concreto e diretto all'impugnazione (**Cass. pen., Sez. II, n. 3598 del 2005**).

In tema di sequestro probatorio, l'attività della polizia giudiziaria necessita di convalida, ex art. 355 c.p.p., ogni qualvolta il decreto del P.M. non indichi l'oggetto specifico della misura, ma contenga un generico richiamo a quanto rinvenuto, poiché una siffatta indeterminatezza rimette alla discrezionalità degli operanti l'individuazione del presupposto fondamentale del sequestro e cioè della qualifica dei beni come corpo e/o pertinenza del reato, la quale richiede un controllo dell'autorità giudiziaria. Ne consegue che, qualora il P.M. - delegando la polizia giudiziaria e indipendentemente dai riferimenti normativi contenuti nel provvedimento e dalla modulistica utilizzata - disponga il sequestro nei termini di cui sopra e non provveda poi alla convalida, non è esperibile la procedura del riesame, che l'ordinamento riserva al decreto emesso ex art. 253 c.p.p., il quale contiene l'indicazione delle cose da sequestrare. In tale ipotesi, qualora il P.M. non restituisca d'ufficio i beni sequestrati, ai sensi dell'art. 355 comma 2 c.p.p., l'interessato potrà invece avanzare al medesimo la relativa istanza, con facoltà di proporre opposizione al G.i.p. contro l'eventuale diniego (**Cass. pen., Sez. V, n. 4263 del 2005**).

È legittimo il provvedimento che dispone la perquisizione senza l'indicazione dettagliata delle cose da ricercare e sequestrare, perché è sufficientemente motivato se contiene, anche per successive integrazioni, la puntuale indicazione del reato per il quale si procede, posto che la nozione di cose pertinenti al reato è ricavabile dall'art. 253 comma 1 c.p.p., e vale operativamente per l'individuazione delle cose necessarie all'accertamento dei fatti (**Cass. pen., Sez. II, n. 776 del 2005**).

In tema di sequestro probatorio, l'interesse a proporre richiesta di riesame prescinde dall'interesse alla restituzione della cosa, atteso che l'indagato ha diritto a chiedere la rimozione del provvedimento anche al solo fine di evitare che l'oggetto in sequestro entri a far parte del materiale probatorio utilizzabile (**Cass. pen., Sez. I, n. 6279 del 2005**).



[Stampa questa Pagina](#)